



# COMUNE DI PAVONE CANAVESE

## Provincia di Torino

Copia

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 36 Del 25/07/2014

Oggetto :

**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** addì **venticinque**, del mese di **luglio**, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
PERENCHIO ALESSANDRO ANDREA - Sindaco	Sì
FERRERO IRENE ORSOLA - Assessore	Sì
MACCIONI ANDREA LUIGI - Consigliere Comunale	Sì
PAONESSA ROBERTO - Consigliere Comunale	Sì
ALMA MARIO ALESSANDRO - Consigliere Comunale	Sì
COBETTO GIANFRANCO - Presidente	Sì
BARTOLINI CHIARA - Assessore	Sì
CECCARELLO ANDREA - Consigliere Comunale	Sì
ANSELMO MAURO - Consigliere Comunale	Sì
ANDRIOLO GIUSEPPE - Consigliere Comunale	No
ADDA MATTEO - Consigliere Comunale	Sì
BOLZANELLO ANNALISA - Consigliere Comunale	Sì
DI NUNNO MARIANO - Consigliere Comunale	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Stefania TRUSCIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vice Sindaco Sig. **COBETTO GIANFRANCO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."

- Introduce la proposta in oggetto il Presidente del Consiglio Comunale Gianfranco Cobetto;

- Udità la relazione dell'Assessore al Bilancio Chiara Bartolini;

- Ritenuto di procedere all'approvazione della stessa:

- Con votazione, resa in forma palese:

PRESENTI: 12

ASTENUTI: /

VOTANTI: 12

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: 3 (Di Nunno Mariano, Adda Matteo, Bolzanello Annalisa)

**D E L I B E R A**

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 " munita dei prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese:

PRESENTI: 12

ASTENUTI: /

VOTANTI: 12

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: 3 (Di Nunno Mariano, Adda Matteo, Bolzanello Annalisa)

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014**

**IL PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** il comma 639 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che dispone l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – IUC – la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi indivisibili, a carico del possesso che utilizza l'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

**VISTI** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

**VISTI** gli art. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI.

**PREMESSO** che:

- il comma 669 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposto Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e il comma 671 prevede che la TASI risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Lo stesso comma prevede, inoltre, che il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il comma 678 prevede che l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- il comma 682 alla lettera b) dispone che sia il regolamento disciplinante l'applicazione della TASI a individuare i servizi indivisibili ed i regativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati nel regolamento comunale, potendole anche differenziare in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma 702 che salvaguardia la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTI:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2014 al 28.02.2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014;

**RICHIAMATE** le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale, assunte in data odierna, relative a:

- all'approvazione del regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili – TASI, più volte richiamato nel presente provvedimento;
- all'approvazione delle modifiche apportate al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU al cui articolo 11 - Assimilazioni – è stata introdotta l'ulteriore assimilazione corrispondente all'unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione si applica solo nel caso in cui il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00;
- alla definizione per l'anno 2014 delle aliquote e detrazioni dell'IMU nelle seguenti misure:

ALIQUEOTE:

- Aliquota dello 0,86% per le unità immobiliari (diverse dall'abitazione principale e pertinenze), per i terreni e le aree edificabili;
- Aliquota dello 0,45% per l'abitazione principale e relative pertinenze;

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**VALUTATO** che, a decorrere dal corrente Anno 2014, il Comune non introiterà più l'IMU applicata all'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto abrogata dal comma 707 del più volte citato Art. 1 della Legge n. 147/2013 e che il gettito previsto per l'applicazione della TASI dovrà sostituire tale risorsa, si è ritenuto necessario applicare la maggiore aliquota fino allo 0,8 per mille all'abitazione principale e assimilate e relative pertinenze, assicurando al contempo detrazioni in misura tale da garantire effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; a tal fine si ritiene necessario prevedere detrazioni di imposta differenziate in base alla rendita catastale;

**RILEVATO** che in base all'art. 11 del regolamento per l'applicazione della TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

<b>Funzione</b>	<b>Servizio</b>	<b>Importo previsto 2014 (€)</b>
<b>Funzioni generali di amm.ne, Gestione e Controllo</b>	Gestione beni demaniali e patrimoniali	101.990,00
	Ufficio Tecnico	102.554,00
<b>Funzioni di Polizia Locale</b>	Polizia Municipale	61.867,00
<b>Funzioni relative alla cultura</b>	Biblioteche, musei e pinacot.	19.050,00
	Teatri, att.tà e servizi culturali	17.600,00
<b>Funzioni campo viabilità e trasporti</b>	Viabilità, circol. Stradale e servizi connessi	159.220,00
	Illuminazione pubblica e servizi connessi	100.000,00
<b>Funzioni gestione territorio e ambiente</b>	Servizio Protezione Civile	3.046,00
<b>Funzioni nel settore sociale</b>	Assistenza, benefic. Pubblica e servizi diversi alla persona	154.561,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale	- 7.920,00
<b>TOTALE GENERALE SERVIZI INDIVISIBILI</b>		<b>711.968,00</b>

**DATO ATTO CHE:**

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e assimilate e relative pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- a decorrere dal 01/01/2014 non è più dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili approvato con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della

TASI nella misura del 20% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (80%);

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>RENDITA CATASTALE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>- unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00;</li> <li>- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> </ul>	Fino a 300,00 Euro	2,7 per mille	Euro 150,00
	Superiore a 300,00 e fino a 400,00 Euro	2,7 per mille	Euro 120,00
	Superiore a 400,00 e fino a 600,00 Euro	2,7 per mille	Euro 100,00
	Superiore a 600,00 e fino a 700,00 Euro	2,7 per mille	Euro 20,00
	Superiore a 700,00 Euro	2,7 per mille	Euro 0
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa</li> </ul>		2,3 per mille	Euro 0

non risulti locata; - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata; - unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;			
---	--	--	--

TIPOLOGIA	ALIQUTA	Quota possessore	Quota occupante
Altri immobili	0,50 per mille	80%	20%
Aree edificabili	0,50 per mille	80%	20%

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014 deliberata	Aliquota IMU 2014 deliberata	IMU + TASI	Aliquota TASI massima 2014	Ulteriore limite	Aliquota massima totale applicabile
Abitazioni principali, assimilate e pertinenze ad eccezione delle cat. A/1-A/8-A/9	2,7	0	<b>2,7</b>	2,5	0,8	<b>3,3</b>

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014 deliberata	Aliquota IMU 2014 deliberata	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013	Ulteriore limite	Aliquota massima totale applicabile
Abitazioni principali, assimilate e pertinenze cat. A/1-A/8-A/9	2,3	4,5	<b>6,8</b>	6	0,8	<b>6,8</b>

- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il predetto incremento delle aliquote sopra illustrate consente di applicare detrazioni di imposta presuntivamente quantificate in € 80.000,00;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 350.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 50,84%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 350.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 711.968,00
Differenza (B-A)	€ 361.968,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	50,84%

CONSIDERATO che:

- il comma 688 dell'art. 1 L. 147/2013 prevede che il versamento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni dei cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;
- Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI nel Comune di Pavone Canavese è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base della deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, nonché del Regolamento della TASI pubblicati nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale alla data del 18 settembre 2014. Il versamento del saldo è previsto entro il 16 dicembre 2014;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA	Rendita Catastale	Aliquota	Detrazione
-----------	----------------------	----------	------------



<p>Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>- unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00;</li> <li>- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> </ul>	Fino a 300,00 Euro	2,7 per mille	Euro 150,00
	Superiore a 300,00 e fino a 400,00 Euro	2,7 per mille	Euro 120,00
	Superiore a 400,00 e fino a 600,00 Euro	2,7 per mille	Euro 100,00
	Superiore a 600,00 e fino a 700,00 Euro	2,7 per mille	Euro 20,00
	Superiore a 700,00 Euro	2,7 per mille	Euro 0
<p>Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>- unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino</li> </ul>		2,3 per mille	Euro 0

<p>come abitazione principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00;</p> <p>- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p>			
--	--	--	--

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALiquOTA</b>	<b>Quota possessore</b>	<b>Quota occupante</b>
Altri immobili	0,50 per mille	80%	20%
Aree edificabili	0,50 per mille	80%	20%

- 2) Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
  - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 50,84%;
  - il versamento dell'acconto è previsto entro il 16 ottobre 2014 mentre il saldo entro il 16 dicembre 2014.
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio  
f.to Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio  
f.to Marilena Ponte

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Arch. COBETTO GIANFRANCO

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Stefania TRUSCIA

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/08/2014

Ai sensi dell'art.124 del D.lgs 267/2000.

Pavone Canavese, lì 01/08/2014

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to RICCA Pier Franco

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data** \_\_\_\_\_

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile della Segreteria  
Maura RAISE

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pavone Canavese, lì 01/08/2014

Il Responsabile della Segreteria  
Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Stefania Truscia